



Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.

**ALEA AMBIENTE S.p.A.**

**DOCUMENTO TECNICO PER LA CESSIONE DI:**

**IMBALLAGGI IN PLASTICA E MULTIMATERIALE COSTITUITO DA IMBALLAGGI  
IN PLASTICA, ALLUMINIO, ACCIAIO E VETRO PROVENIENTI DALLA  
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI GESTITI DA ALEA AMBIENTE S.P.A.**

Forlì, Novembre 2017

## INDICE

1	PREMESSA .....	3
2	DEFINIZIONI .....	3
3	OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA .....	4
4	DURATA .....	5
5	PAGAMENTI .....	5
6	CARATTERE DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE D'UFFICIO .....	6
7	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	7
8	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ACQUIRENTE .....	7
9	INFRAZIONI, CONTROLLI, PENALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO .....	10
10	PERSONALE E SICUREZZA .....	12
11	RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI .....	13
12	RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO. ....	13
13	CESSIONE DI CONTRATTO. ....	14
14	INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. ....	15

## I PREMESSA

Alea Ambiente SpA (di seguito anche solo Alea) è la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Livia Tellus Romagna Holding SpA (LTRH) strumento organizzativo degli Enti soci (i Comuni dell'unione dei Comuni della Romagna Forlivese) da questa interamente detenuta e affidataria "in house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Bacino Territoriale comprendente i seguenti n. 13 Comuni: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio.

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Alea Ambiente S.p.A. procede alla cessione degli imballaggi in plastica (CER 15.01.02) e del multimateriale (CER 15.01.06) costituito da imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e vetro provenienti dalla raccolta nei suddetti 13 Comuni e dai relativi centri di raccolta, per una quantità stimata pari a 6.600 t, suddivise per tipologia di raccolta come nel prosieguo specificato.

Nella scelta dei soggetti incaricati a svolgere i servizi (sottesi alla suddetta cessione) di trattamento dei rifiuti, Alea Ambiente S.p.A. privilegia operatori del settore in grado di fornire elevate prestazioni nel pieno rispetto di quanto prevede la normativa vigente in materia di salute, igiene e tutela dell'ambiente; che impieghino manodopera qualificata all'utilizzo di dispositivi tecnologici predisposti ad effettuare la selezione e cernita e la raffinazione dei materiali.

## 2 DEFINIZIONI

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, e quelle dell'allegato "F" del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera di Assemblea Regionale n. 67/2016, ai fini del presente Documento Tecnico si adottano le seguenti definizioni abbreviazioni:

- **Acquirente:** l'operatore economico affidatario della gara;
- **Recupero:** operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo;
- **Multimateriale:** imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e vetro;

- **Impianto di selezione / piattaforma:** struttura autorizzata e attrezzata all'esercizio di operazioni di selezione e/o cernita di rifiuti urbani, autorizzata all'ottenimento di materiali avviabili a recupero;
- **Scarti da selezione:** tutti i rifiuti non compresi nella definizione di multimateriale di cui sopra risultanti dai processi di cernita e trattamento meccanico e manuale dei rifiuti, ad esclusione delle cassette CONIP;
- **Centri di raccolta differenziata:** aree presidiate e allestite in conformità alle disposizioni tecniche gestionali contenute nel D.M. 08/04/2008 e s.m.i., ove si svolge unicamente l'attività di raccolta (raggruppamento) dei rifiuti urbani e assimilati;
- **Raccolta porta a porta:** metodo di raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e dalle altre utenze presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente l'identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento, anche se potranno essere previste modalità di conferimento collettivo da parte, comunque, di un numero di utenze limitato e ben identificabile (es.: bidoni condominiali).
- **Raccolta stradale:** metodo di raccolta dei rifiuti attivata tramite l'utilizzo di cassonetti, contenitori di varia tipologia e campane posizionati sulla strada.
- **Consorzio CIAL:** Consorzio nazionale no profit che si occupa di avviare al recupero e al riciclo gli imballaggi in alluminio raccolti sul territorio italiano dai Comuni o dalle Società da questi delegate, tramite raccolta differenziata.
- **Consorzio Corepla:** Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica prodotti sul territorio nazionale
- **Consorzio RICREA:** Consorzio Nazionale per il Riciclo e Recupero degli imballaggi in acciaio.
- **Consorzio CoReVe:** Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale.

### 3 OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA

La presente procedura ha come oggetto la compravendita dei rifiuti di cui all'art. I, con cessione delle relative deleghe di incasso dei corrispettivi dai Consorzi di Filiera, così ripartiti:

<b>N. LOTTO</b>	<b>CER</b>	<b>Composizione merceologica</b>	<b>Tipo di raccolta</b>	<b>t/anno previste</b>
1	15.01.06.	Plastica e lattine (PL)	Porta a porta; Stradale – contenitori	2.600
2	15.01.06	Vetro, plastica e lattine (VPL)	Porta a porta (zona Forlì)	600
3	15.01.02	Imballaggi in plastica	Centri di raccolta differenziata	3.400

Per il mancato raggiungimento del quantitativo previsto, l'Acquirente non avrà nulla a pretendere nei confronti di Alea.

Si precisa che nel corso della valenza contrattuale è prevista una riorganizzazione del servizio di raccolta che comporterà una variazione dei quantitativi e della qualità del materiale.

#### **4 DURATA**

La durata dell'accordo è prevista in n. 12 (dodici) mesi, indicativamente a partire dal **02/01/2018**. Alea si riserva l'opzione di prorogare il relativo contratto di compravendita del suddetto materiale, alle medesime condizioni di cui al contratto, fino ad un massimo di complessivi, ulteriori 12 (dodici) mesi. L'esercizio di tale opzione sarà comunicato all'Acquirente mediante pec o fax inviati almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.

#### **5 PAGAMENTI**

Alea provvederà ad emettere fattura sulla base delle quantità mensili dei materiali conferiti presso l'impianto di selezione individuato dall'Acquirente, indicate nei formulari di identificazione/documenti di trasporto e dalle operazioni di pesatura effettuate presso la piattaforma stessa.

Il prezzo unitario di vendita **P**, per il materiale conferito sfuso presso l'impianto indicato dall'Acquirente, è calcolato come segue:

- LOTTO N. 1 =  $P_1$  (in €/t) = €/t 60,00 +  $P_{off}$ , dove  $P_{off}$  è la maggiorazione, espressa in €/t, offerta in sede di gara dall'Acquirente;
- LOTTO N. 2 =  $P_2$  (in €/t) = €/t 20,00 +  $P_{off}$ , dove  $P_{off}$  è la maggiorazione, espressa in €/t, offerta in sede di gara dall'Acquirente;
- LOTTO N. 3 =  $P_3$  (in €/t) = €/t 20,00 +  $P_{off}$ , dove  $P_{off}$  è la maggiorazione, espressa in €/t, offerta in sede di gara dall'Acquirente.

Il pagamento è convenuto in 30 (trenta) giorni data fattura tramite bonifico.

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (recante "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali"). Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 5 (cinque) giorni, fatto salvo il maturare degli interessi moratori, Alea potrà sospendere, per tutto il tempo in cui permane l'inadempimento, i conferimenti all'Acquirente. Alea avrà, altresì, diritto di rivalersi delle somme dovute sulla garanzia definitiva. Nel caso in cui il ritardo superi i 15 (quindici) giorni, Alea potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nel successivo art. 12, lettera h).

## **6 CARATTERE DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE D'UFFICIO**

L'Acquirente si impegna, per tutta la durata del contratto, a ricevere presso la piattaforma dallo stesso individuata il materiale fornito da Alea senza poter opporre alcuna interruzione e/o sospensione del servizio, fatta eccezione per i soli casi di forza maggiore debitamente attestati, trattandosi, nello specifico, di attività configurabile quale servizio pubblico essenziale.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Documento Tecnico, Alea potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Acquirente per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge od operando direttamente. Al verificarsi di tale evenienza Alea si rivarrà nei confronti dell'Acquirente di tutte le minori entrate e/o le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'ora detta esecuzione d'ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, impregiudicata la facoltà di Alea di ogni azione e/o determinazione in ogni sede per il risarcimento dei danni. Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o

parziale, dei servizi in contratto siano ingiustificati, Alea, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre l'immediata risoluzione del contratto.

## **7   NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

È fatto obbligo all'Acquirente di eseguire tutti i servizi sottesi alla compravendita oggetto della presente procedura nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella che in futuro sarà emanata, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma che precede, l'Acquirente sarà ritenuto unico responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l'unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant'altro stabilito nel presente Documento Tecnico.

## **8   ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ACQUIRENTE**

I rifiuti raccolti nell'ambito del servizio urbano, sarà conferito da Alea presso la piattaforma individuata dall'Acquirente ove questi provvederà all'eliminazione delle impurità, alla selezione ed estrazione dei materiali da avviare al recupero: vetro, plastica e alluminio. La piattaforma, dovrà essere dotata di spazi tali da permettere l'agevole conferimento mediante autotreni e compattatori dei rifiuti e la sua successiva lavorazione.

Sarà cura di Alea, rilasciare a favore dell'Acquirente tutte le deleghe relative ai consorzi di filiera: vetro, plastica, acciaio e alluminio.

La predetta piattaforma dell'Acquirente dovrà essere autorizzata in R3 e R13 e dovrà essere in grado di ricevere l'intero quantitativo di materiale identificato con i CER 15.01.06 e 15.01.02, sempre in base ai principi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; Alea non sarà in alcun caso responsabile per gestioni difformi rispetto alla predetta normativa.

Nel caso la piattaforma sia ubicata ad una distanza superiore a 25 km, calcolati in linea d'aria, rispetto alla sede operativa di Alea sita in Via Budrione, 16 – 47122 Forlì (FC), sarà onere dell'Acquirente riconoscere a Alea un rimborso-spese pari a 1,50 (uno/50) €/t\*km per ogni chilometro successivo a quelli a carico di Alea per il tragitto di sola andata, in relazione alla quantità di materiale conferito (espresso in tonnellate). La distanza eccedente i 25 km sarà determinata sempre in linea d'aria.

Gli imballaggi in plastica e il multimateriale saranno accettati previo controllo a vista dal personale tecnico della piattaforma individuata dall'Acquirente. Per ogni mezzo saranno controllati, secondo normativa vigente, i documenti di trasporto e l'autorizzazione del mezzo; il materiale verrà pesato e successivamente scaricato, verrà infine riconsegnato il documento di trasporto debitamente timbrato e firmato. L'Acquirente dovrà segnalare immediatamente a Alea, prima della registrazione, eventuali anomalie riscontrate nella compilazione dei documenti di trasporto.

Nel caso di indisponibilità a ricevere il materiale per impedimenti di qualsivoglia natura non dovuti ad Alea, l'Acquirente provvederà, senza poter sollevare alcuna pretesa nei confronti di Alea e riconoscendo a quest'ultima gli eventuali maggiori costi di trasporto (come sopra calcolati), a consentire e ad agevolare il conferimento del materiale ad altra piattaforma, propria o di terzi, individuata dall'Acquirente per garantire in ogni caso la regolare continuità del servizio.

L'Acquirente si impegnerà ad adottare tutte le misure organizzative atte a ridurre i tempi d'attesa per lo scarico. Per ogni mezzo che giunga alla piattaforma individuata nel rispetto dei tempi di prenotazione concordati, il tempo massimo di svolgimento delle operazioni di scarico sopraelencate sarà di 45 (quarantacinque) minuti, calcolati dal momento dell'arrivo al momento dell'uscita dalla piattaforma. I 45 (quarantacinque) minuti di sosta verranno calcolati dal momento di presentazione della documentazione del mezzo di trasporto all'addetto alla pesa e fino al momento in cui verrà determinata la tara con consegna dei relativi bindelli di pesata. La programmazione di massima dei carichi, con indicazione del numero dei mezzi e del giorno di conferimento, verrà comunicata da Alea mensilmente a mezzo posta elettronica e confermata in seguito giornalmente.

La piattaforma individuata dall'Acquirente dovrà ricevere il materiale nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.





Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.

Nelle giornate del sabato il conferimento dovrà essere garantito di norma dalle 7.00 alle 13.00 con la possibilità di concordare delle aperture pomeridiane in caso di modifiche ai giri di raccolta per festività e/o scioperi.

L'Acquirente si impegna a garantire i conferimenti dei rifiuti da parte di Alea durante tutti i giorni feriali dell'anno.

E' facoltà di Alea eseguire delle verifiche a campione sul peso del materiale conferito riscontrato dall'impianto di destino, come di seguito indicato.

Prima del conferimento presso la piattaforma dell'Acquirente e a conferimento avvenuto, Alea eseguirà controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del mezzo. Le pesate saranno eseguite presso una pesa di un terzo soggetto (individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra la sede di Alea) e la piattaforma di destino del materiale; il peso netto della pesata – campione, confrontato con il peso netto dichiarato dall'Acquirente, potrà avere uno scostamento massimo di 60 kg.

L'esito di ciascuna delle pesate – campione, di norma effettuate con cadenza trimestrale, sarà subitamente comunicato e documentato all'Impresa acquirente. Nel caso in cui lo scostamento del peso netto sia superiore a 60 kg, l'Acquirente dovrà riconoscere a Alea i quantitativi riscontrati dalla piattaforma dell'Acquirente maggiorati della differenza percentuale riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate – campione consecutive e, comunque, per un massimo di 90 (novanta) giorni antecedenti (questo, in particolare, nel caso in cui già la prima pesata - campione risulti non conforme).

Esempio: se il peso netto di una pesata – campione è pari a 141 kg mentre il peso netto rilevato dalla pesa dell'Impresa acquirente è pari a 80 kg, la differenza è di 61 kg, pari ad uno scarto percentuale del 76,25%. Tale percentuale sarà applicata a tutti i pesi dei carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 90 (novanta) giorni antecedenti alla pesata campione risultata non conforme, applicando i prezzi di compravendita offerti.

Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'Acquirente dovrà trasmettere ad Alea, via e-mail ed esclusivamente su un tracciato tipo fornito da Alea stessa, i dati relativi ai conferimenti del mese precedente. Entro la fine dei mesi di luglio e gennaio di ogni anno, al fine di consentire i controlli

incrociati dei quantitativi di rifiuti, l'Acquirente dovrà trasmettere i dati di raccolta relativi al primo e al secondo semestre.

L'Acquirente deve costituire, a pena di decadenza, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) per il tempestivo e corretto adempimento delle proprie obbligazioni. Tale garanzia deve rimanere valida ed efficace fino all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e al pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo (fatture di vendita, interessi, penalità, danni ecc.). Nel caso in cui nel corso del contratto Alea si avvalga di tale garanzia, la stessa dovrà essere immediatamente ripristinata.

Tale garanzia deve essere costituita per un massimale, fisso per tutta la durata contrattuale, almeno pari a:

- Euro 39.000,00 (trentanovemila/00) per il lotto n. 1;
- Euro 3.000,00 (tremila/00) per il lotto n. 2;
- Euro 17.000,00 (diciassettemila/00) per il lotto n. 3.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta da parte del beneficiario Alea Ambiente SpA, ogni contraria eccezione rimossa. Nel caso di controversie tra l'istituto garante e Alea Ambiente SpA il foro competente deve essere esclusivamente quello di Forlì.

## **9 INFRAZIONI, CONTROLLI, PENALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO**

In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti l'Acquirente, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, fermo restando le altre forme di responsabilità addebitategli, sarà passibile di penalità da applicarsi nei seguenti casi:

- a. per soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i 45 minuti per le operazioni di scarico del materiale in ingresso agli impianti di accettazione: € 25,00 (cento/00) per ogni quarto d'ora intero di attesa per ciascun mezzo in ingresso;
- b. per la mancata ingiustificata accettazione di ciascun carico: € \carico 400,00 (quattrocento/00);

- c. per la ritardata trasmissione dell'elenco mensile delle movimentazioni: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo;
- d. per la ritardata trasmissione dell'elenco semestrale e annuale delle movimentazioni: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo;
- e. per ogni altra inadempienza (quale la mancata ottemperanza dei servizi richiesti o altre disposizioni legislative o regolamentari, o violazione degli obblighi riportati nella documentazione di gara, o modalità esecutiva diversa da quella stabilita): Euro 200,00 (duecento/00).

In caso di reiterazione delle suddette violazioni entro 60 giorni dalla prima analoga contestazione, gli importi delle penalità di cui alle lettere b), c), d) si intendono raddoppiati.

Alea procederà alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante pec o fax, entro 15 (quindici) giorni lavorativi (sabato incluso) dalla sua rilevazione, alla quale l'Impresa Acquirente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Acquirente saranno valutate da Alea, la quale, nel caso di valutazione negativa delle stesse, procederà all'applicazione delle penalità come sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m..

Alea si riserva in ogni caso di chiedere e/o agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Alea avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. Pena l'interruzione del rapporto contrattuale, tale importo dovrà essere immediatamente ricostituito.

Alea potrà effettuare controlli e vigilanza sui servizi eseguiti dall'Acquirente.

Ai suddetti fini Alea potrà disporre, in qualsiasi momento, ispezioni degli impianti, locali, attrezzature e di quant'altro inerente all'esecuzione dei servizi in contratto, ivi compreso, tra l'altro, l'accesso (con eventuale estrazione gratuita di copia) alla documentazione inerente all'esecuzione del contratto, tra cui quella attestante la regolarità contributiva dell'Acquirente, nonché la regolarità del trattamento giuridico ed economico del personale impiegato nel contratto, e la regolarità dell'adempimento agli obblighi contemplati dal presente documento.

L'Acquirente è tenuto a fornire al personale di Alea tutta la necessaria collaborazione, i chiarimenti e la documentazione richiesti ai fini di cui sopra. L'eventuale mancata collaborazione e/o il diniego dell'accesso agli impianti, locali, attrezzature, documenti ecc. di cui sopra da parte

dell'Acquirente costituirà di per sé grave mancanza agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione del contratto, a insindacabile giudizio di Alea.

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere, saranno poste a totale carico dell'Acquirente tutte le spese sostenute da Alea per ispezioni, controlli e perizie necessarie.

L'azione di controllo e vigilanza da parte di Alea non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente documento; ogni e qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'Acquirente.

## **10 PERSONALE E SICUREZZA**

In materia di oneri inerenti alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) l'Acquirente dovrà trasmettere tempestivamente a Alea il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), eventuali regolamenti che regolano l'accesso all'impianto di conferimento;

l'Acquirente inoltre dovrà trasmettere a Alea, prima dell'avvio del servizio:

- dichiarazione di idoneità tecnico professionale;
- nominativo del Referente del Servizio, che verrà considerato, a tutti gli effetti, delegato dall'Acquirente a rappresentarlo per suo conto;
- elenco dei DPI in dotazione agli addetti dell'Acquirente;
- autodichiarazione di conformità e svolgimento della regolare manutenzione degli impianti impiegati dall'Acquirente;
- organigramma della sicurezza.

Il Referente del Servizio dovrà garantire il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme applicabili al presente servizio, attualmente vigenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilità. In caso di necessità, Alea potrà richiedere al Referente del Servizio di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni entro 48 (quarantotto) ore.

Nei casi d'infrazione l'Acquirente è, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali collaboratori. Ogni responsabilità quindi, sia civile sia penale, derivante

da infortuni a persone o danni a cose o animali, è totalmente ed esclusivamente a carico dell'Acquirente. Per assicurare l'adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente Documento, l'Acquirente deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi oggetto delle gara.

## **11 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI.**

L'Acquirente risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi sottesi alla compravendita in oggetto, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

L'Acquirente è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso Alea e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'Acquirente deve fornire ad Alea, entro la data di avvio dei servizi sottesi al contratto di compravendita, copia delle polizze assicurative che ha dovuto presentare all'ente competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della piattaforma e, successivamente, la quietanza di pagamento dell'eventuale rinnovo delle stesse non appena versato il premio e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.

Resta ferma la completa ed esclusiva responsabilità dell'Acquirente anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati ad Alea e/o terzi per danni a persone e/o a cose.

## **12 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO.**

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Alea può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) scioglimento e/o cessazione dell'attività dell'Acquirente;
- b) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sottese alla compravendita;
- c) impossibilità di conferimento del materiale presso la piattaforma per più di 24 ore consecutive;

- d) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Acquirente;
- e) abituali negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Alea, compromettano gravemente il rapporto contrattuale tra i due soggetti;
- f) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;
- g) applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- h) ritardo nel pagamento della fattura superiore a 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della stessa.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Acquirente, Alea procede all'incameramento della cauzione definitiva e l'Acquirente è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi e le eventuali minori entrate derivanti dall'esecuzione d'ufficio, nonché al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Alea per effetto della risoluzione stessa.

Alea e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che, qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per effetto dell'Autorità amministrativa locale competente per l'individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, venga individuato un soggetto gestore di tale servizio diverso da Alea, il presente contratto cesserà di produrre effetto a far data dall'effettivo subentro del nuovo gestore (art. 1360 comma 2, codice civile), senza che l'Acquirente possa vantare alcunché nei confronti di Alea. L'eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale determinata dall'entrata in vigore di provvedimenti riorganizzativi da parte degli Enti competenti, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme comunitarie e/o statali e/o regionali, non comporterà, in nessun caso, indennizzo alcuno per l'Acquirente neppure a titolo di risarcimento del danno.

### **13 CESSIONE DI CONTRATTO.**

E' vietato all'Acquirente cedere in tutto o in parte il presente contratto senza il preventivo consenso di Alea.

## **14 INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.**

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente Documento e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all'Acquirente. In caso di discordanza e/o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita quella che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Alea, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, Alea stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Acquirente dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dell'Acquirente, che questi potrà fare valere nell'opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione sorta o manifestatasi nel corso della vigenza contrattuale, non darà mai diritto all'Acquirente di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni, né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Alea. In caso contrario, tale comportamento sarà considerato quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 12 del presente Documento.

La competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse sorgere tra le parti contrattuali in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di compravendita è riservata in via esclusiva al foro di Forlì.